



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV
PER CONTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE" DI LOANO**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 427

DISCIPLINARE DI GARA

LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA PER CONTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE" DI LOANO CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO CON UN BAR E TAVOLA CALDA PREVIO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ALLACCIO AUTONOMO ALLA RETE IDRICA E ELETTRICA PRESSO L'ISTITUTO "GIOVANNI FALCONE" DI LOANO.

CIG: BB6A6229CC

Indice generale

PREMESSE.....	4
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, CAUSA C-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026.....	5
ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
ART. 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	7
ART. 1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	8
ART. 1.3 IDENTIFICAZIONE.....	9
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
ART. 2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	9
ART. 2.2 CHIARIMENTI.....	10
ART. 2.3 COMUNICAZIONI.....	11
ART. 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
ART. 4 – CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	15
ART. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
ART. 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
ART. 8 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
ART. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
ART. 8.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA (non richiestl).....	18
ART. 8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO E PROFESSIONALE.....	19
ART. 8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
ART. 8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	19
ART. 9 – AVVALIMENTO.....	20
ART. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI.....	21
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	22
ART. 12 – SOPRALLUOGO.....	22
ART. 13 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	23
ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA.....	23
ART. 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
ART. 15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	33
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
ART. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	35
ART. 17.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.	38
ART. 17.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	39
ART. 17.1.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	40
ART. 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
ART. 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	41
ART. 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
ART. 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
ART. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43

ART. 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
ART. 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
ART 25 CAUZIONE DEFINITIVA.....	45
ART. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
ART. 27. ACCESSO AGLI ATTI.....	46
ART. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
ART. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: LHRBLK74T27Z330U PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano Sede legale: Via Aurelia, n. 297 17025- (SV) P.IVA: 90035700096 PEC: svis00100p@pec.istruzione.it web: https://isfalcone.edu.it/
Delibera a contrarre	n. 6 del 24 febbraio 2026
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art 193 D.lgs 36/2023 del servizio di gestione del punto di ristoro con bar e tavola calda previo intervento di ristrutturazione e allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore " Giovanni Falcone" di Loano
Codice CIG	BB6A6229CC
CPV principale	55410000-7 servizi di gestione bar
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Durata prevista per 8 anni scolastici
Importo complessivo dell'appalto	a) l'importo complessivo della concessione è pari ad € 1.556.332,00 (oltre IVA) - di cui € 443.245,00 quali costi della

	manodopera, - di cui € 0,00 (oltre IVA) quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali,
Importo canone annuo a base di gara	€ 12.000,00
Spese sostenute dal proponente per la predisposizione della proposta	€ 6.344,00 (IVA e Cassa professionale incluse)
Termine ultimo per richieste di chiarimenti	20 maggio 2026, ore 13.30
Termine ultimo per l'invio delle offerte	30 maggio 2026, ore 15.30
Prima sessione apertura busta amministrativa	1° giugno 2026, ore 09.30
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Loano c/o l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e DEC ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023	Dottor Laurenziano Mosè, Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Avv. Sara Caviglia - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù dell'Accordo stipulato con la stessa, approvato in data 05/09/2024 ed assunto da codesto Ente al prot. n. 45919/2024 per la gestione della sola fase di affidamento relativa al servizio di gestione del punto di ristoro con bar e tavola calda previo intervento di ristrutturazione e allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 24 febbraio 2026 a firma del Dirigente Scolastico, dottor Mosè Laurenzano, per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art 193 D.lgs 36/2023 del servizio di gestione del punto di ristoro con bar e tavola calda previo intervento di ristrutturazione e allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano.**

La presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata dalla **Ditta EL HARIRI ABDELKRIM** con sede legale in Via Delautra, n. 7, in Cisano sul Neva, CF. e P. I.v.a. LHRBLK74T27Z330U, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dall'Istituto d'Istruzione Secondaria "Giovanni Falcone" di Loano, con deliberazioni del Consiglio di Istituto agli atti con cui è stata, altresì, attribuita alla Ditta EL HARIRI ABDELKRIM sopraindicata la qualifica di Promotore.

Tale proposta ed i relativi allegati sono posti a base di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Promotore, è invitato a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 193, comma 10, del d.lgs 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Loano [codice NUTS: ITC32], nei siti indicati in Capitolato e nel presente disciplinare.

Il Responsabile Unico del Progetto nonché **Direttore dell'Esecuzione** è il dottor Mosè Laurenzano, Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Avv. Sara Caviglia.

IN VIA PRELIMINARE
si segnala quanto di seguito

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, CAUSA C-80/24, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2026

Si prende atto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, in causa C-870/24, sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2026, in forza della quale *"L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il*

considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.”.

Il suddetto pronunciamento comporta effetti immediati e diretti nel procedimento che ci occupa, imponendo alla Stazione Appaltante la disapplicazione delle norme in forza delle quali è stato riconosciuto il diritto di prelazione a favore del promotore, con conseguente disconoscimento di tale diritto di prelazione.

Ciò in quanto:

- per consolidata giurisprudenza della **Corte di Giustizia**, grava sull'apparato amministrativo degli Stati membri (ivi inclusi gli Enti locali) il dovere di disapplicare la normativa interna non conforme o contrastante con il diritto unionale (C. di. G., sentenza Fratelli Costanzo, Causa C-103/88);

- anche **la Corte Costituzionale** (sentenza n. 389 del 1989) ha ribadito che *“tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme” comunitarie nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea, e “tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze dalla Corte di Giustizia, sia pregiudiziali sia che siano emesse in sede contenziosa”* (Corte Cost. n. 168/1981); v. anche Corte Cost. 113/1985, secondo cui *“La normativa comunitaria ... entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”;*

- ad analoghi approdi sono pervenuti **sia la Corte di Cassazione** (che ha da tempo riconosciuto alle pronunce della Corte UE *“valore normativo”, efficacia retroattiva ed effetti erga omnes*: vedasi Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842, secondo cui *“le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, ... ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”;* vedasi in termini anche Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 22577 del 2012; Ord. n. 34743 del 2023; Ord. n. 33713 del 4 dicembre 2023; ord. n. 2674 del 2024; Ord. n. 11760 del 2024; Ord. n. n. 14089 del 2024), **sia il Consiglio di Stato** (vedasi in particolare, sentenza sez. V, 6 aprile 1991, n. 452 secondo cui *“tutti i soggetti dell'ordinamento, compresi gli organi amministrativi, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, non applicando le norme nazionali contrastanti”;* più di recente v. Cons. Stato, Ad. Plen. 17-18/2021, nonché Cons. Stato, Sez. III, 15/02/2021, n. 1295, secondo cui *“l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia, l'unica Autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, ha efficacia non solo vincolante, ma anche “ultra partes”, in quanto indica il significato ed i limiti di applicazione del diritto comunitario, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità”;*

- sempre per consolidata giurisprudenza in ragione dell'efficacia *ex tunc* delle sentenze della Corte, le stesse producono effetti estesi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (v. C. di. G., cause *“Salumi”* n. 127-128/79, sentenza 27 marzo 1980, Racc. p. 1237; *“Bautiaa”*, cause C-197 e C-252/94, sentenza 13 febbraio 1996, Racc. p. I-505, punto 47; *“Fantask”*, causa C-188/95, sentenza 2 dicembre 1997, Racc. p. I-6783, punti 36-37; *“Edis c. Ministero Finanze”*, causa C-231/96, sentenza 15 settembre 1998, Racc. I-4951, punto 15);

- né può validamente sostenersi che l'effetto della sentenza resa dalla Corte in causa C-870/24 non si estenda alla presente fattispecie in quanto la suddetta sentenza ha ad oggetto il diritto di prelazione previsto dall'art. 183, comma 15, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, oggi non più in vigore in quanto abrogato e sostituito dal nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto le censure

svolte dalla Corte in ordine all'illegittimità della prelazione, intesa quale facoltà del promotore di modificare la propria offerta successivamente al deposito della stessa, in violazione del principio di parità di trattamento (punto 46 della sentenza), risultano pienamente valide e applicabili anche alle previsioni (del tutto analoghe e sovrapponibili) oggi contenute nell'art. 193, comma 12, del richiamato d.lgs. 36/2023.

Si precisa che il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-870/24 del 5 febbraio 2026 non integra una scelta discrezionale dell'Amministrazione, bensì una mera presa d'atto dell'intervenuta efficacia di una norma imperativa sopravvenuta, cui l'azione amministrativa è tenuta a conformarsi. In tale prospettiva, l'adeguamento si configura come attività vincolata, imposta dal principio di legalità che governa l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal dovere di conformazione all'ordinamento eurounitario e alla sua interpretazione autentica resa dalla Corte di Giustizia, con conseguente esclusione di qualsiasi margine valutativo o discrezionale in capo all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano e alla SUA Provincia Sv.

Fermo restando quanto sopra, si conferma per contro la piena validità ed applicabilità delle norme, non oggetto di specifiche censure di contrarietà al diritto unionale, contenute nel secondo e terzo periodo del comma 12 dell'art. 193 del codice, secondo cui ***“Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.***

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, sono quantificate dal promotore nella misura di euro 79.395,95 **(oltre IVA)**.

Si richiama al riguardo quanto previsto nel successivo art. 6.

ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of

Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

ART 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara;
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) Proposta del promotore costituita da:
 - Allegato A – convenzione
 - Allegato B - progettazione del servizio

- Allegato C – sintesi del PEF asseverato

- Allegato D – Matrice dei rischi

(d) DUVRI;

(e) dettaglio fotografico dei beni concessi in uso:

(f) Istanza di partecipazione operatore economico;

(g) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;

(h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;

(i) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo:
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;

(j) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;

(k) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (Offerta economica); Modello F (attestazione di sopralluogo).

(l) Manuale Sintel “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;

(m) Manuale Sintel “Partecipazione alla gara – operatore economico”.

(n) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”.

Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel. Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it .

ART. 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 20 maggio 2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 10.00 del giorno 23 maggio 2026 mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni**. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.**

ART. 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “*Comunicazioni procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura. **È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.** La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta per conto dall’Istituto di Istruzione Secondaria “Giovanni Falcone” di Loano per l’affidamento in concessione della gestione del PUNTO DI RISTORO CON BAR E TAVOLA CALDA e dei servizi, le attività e i lavori connessi all’espletamento del Servizio principale secondo quanto dettagliatamente descritto nella documentazione di gara quali:

- la ristrutturazione dei locali, la fornitura allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica, il rinnovo arredamenti e la sistemazione dell’illuminazione e degli impianti non a norma;
- la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari per l’espletamento del Servizio proposto;
- la manutenzione ordinaria degli spazi e degli arredi, degli impianti nonché delle attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

L’intervento non è suscettibile di suddivisione in lotti in quanto, vista la tipologia di partenariato pubblico-privato di cui alla proposta in oggetto, tale suddivisione costituirebbe una

soluzione non idonea a garantire l'efficienza dei servizi, la corretta esecuzione degli investimenti, né il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La gestione unitaria di tutti i servizi e degli investimenti da parte del medesimo soggetto permette di agire in modo uniforme, grazie ad una visione di insieme delle esigenze di funzionamento e sviluppo dei sistemi.

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse interamente a carico del Concessionario e non comporta oneri a carico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano.

Il valore della concessione, comprensivo del canone concessorio, determinato in conformità all'art. 179 del d.lgs 36/2023, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto come di seguito indicato:

Il valore complessivo stimato della concessione ammonta a **€ 1.556.332,00** oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza e € 443.245,00 per costi per la manodopera. Il valore complessivo stimato della concessione è costituito dalla somma delle seguenti componenti: fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto comprensivo di rivalutazione monetaria;

LOTT O	DESCRIZIONE	CIG	Valore concessione al		
			netto dell'IVA (8 anni)	Oneri della sicure zza	Manodopera
1	gestione del punto di ristoro con bar e tavola calda previo intervento di ristrutturazione e allaccio autonomo alla rete idrica e elettrica presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano	BB6A6229CC	€ 1.556.332,00 (oltre IVA)	€ 0,00	€ 443.245,00

Non essendo risultati reperibili i dati delle pregresse gestioni il valore complessivo della concessione è stato ricostruito dal promotore su ipotesi basate sul bacino di utenza calcolato dal concedente (1.400 utenti potenziali quotidiani) e sulla base dei giorni di apertura del punto di ristoro (215 giorni circa all'anno).

Mentre per il calcolo dei costi della materie prime ci si rifà ai calcoli medi di settore in base ai quali questi ammontano a circa il 30/35% dei ricavi, per questi ultimi ci si è dovuti basare su ipotesi legate ai prezzi medi praticati nella zona, opportunamente ridotti al fine di calmarli, e sui succitati parametri di giorni di apertura e utenza potenziale.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il

Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione dei servizi in concessione.

Il canone annuo della concessione posto a base di gara è pari ad € 12.000,00 oltre IVA.

Il costo della manodopera per gli 8 anni della concessione è stato determinato sulla base degli elementi progettuali a circa € 443.245,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 e all'Allegato I.01 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo applicato è CCNL Turismo, Pubblici Esercizi e ristorazione. codice: H05W

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il rialzo percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Gli importi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso (come indicato nel DUVRI preliminare, allegato al presente Disciplinare, sono pari ad € 0,00.

Trattandosi di un contratto misto di lavori e servizi, sono da ritenersi prevalenti i servizi, in quanto i lavori sono ad essi funzionali e sono di entità economica inferiore.

Dal punto di vista economico il Project Financing prevede un valore complessivo dell'investimento riguardante principalmente i lavori per complessivi (IVA esclusa) € 54.612,52 come risultante dalla documentazione posta a base di gara.

A tal proposito sono previsti i seguenti interventi di dettaglio stimati così come risulta dalla documentazione di gara.

TABELLA 1.

Lavorazione	Importo esclusa IVA (€)
Ristrutturazione dei locali	14.545,45
Allaccio autonomo alla rete idrica;	4.545,45
Impianto idrico autonomo	13.636,36
Allaccio autonomo alla rete elettrica	2.727,27
Impianto elettrico autonomo	6.363,64
Sistemazione impianti non a norma	909,09
Arredi e attrezzature	6.967,21
Spese tecniche e sicurezza	4.918,03
Totale	54.612,52

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati prima dell'avvio della fase gestionale in accordo e coordinamento con la direzione dell'Istituto e sulla base di idoneo progetto esecutivo.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023, l'offerta deve contenere 1) una bozza di convenzione, 2) il piano economico – finanziario asseverato, 3) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le varianti migliorative al progetto di fattibilità, posti a base di gara.

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta, specificato dal promotore è pari ad Euro 6.344,00 (IVA e Cassa professionale incluse). In conformità a quanto disposto all'art. 193, comma 8 del Codice in materia di finanza di progetto se il promotore non risulta aggiudicatario lo stesso ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta come sopra quantificate.

Il luogo di esecuzione è il Comune di Loano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria “Giovanni Falcone” di Loano.

ART. 4 – CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023, mediante procedura aperta con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento della concessione del servizio come descritto al precedente art. 3 del presente disciplinare.

Per la specificazione dell'allocatione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi (Allegato D) facente parte della proposta presentata dal promotore Ditta El Hariri Abdelkrim.

Viene utilizzato **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 193 Dlgs n. 36/2023 con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle tabelle delle successive voci “Busta telematica – Offerta TECNICA” e “Busta telematica - OFFERTA ECONOMICA” con i criteri riportati alla successiva voce “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.

Trovano applicazione **i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili di cui al Decreto 9 aprile 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2025**, essendo previste prestazioni inerenti alla pulizia degli ambienti trovano altresì applicazione i criteri ambientali minimi (CAM) **di cui al D.M. 29 gennaio 2021 per “servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario ed i prodotti detergenti”**. Laddove ai fini dell'esecuzione del servizio di ristorazione mediante bar si renda necessario l'acquisto di nuovi arredi **i CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254, pubblicati in GURI n. 184 dell'8 dicembre 2022 per “Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”**.

Il Promotore è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023, ed è tenuto a presentare l'offerta – al pari degli altri concorrenti - corredata di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dal presente disciplinare.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La durata della concessione è di anni 8 decorrenti dalla data di presa in consegna del servizio e di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 178 del Codice “*La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1*”.

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia si applica il TITOLO III della Parte II, Libro IV, del Codice sull'esecuzione delle concessioni e, in particolare, l'art. 189.

Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all'art. 190.

Per i casi di Revisione del contratto di concessione si rinvia all'art 192.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.

A integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, si rinvia a quanto disciplinato nella Bozza di Convenzione.

ART. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice i requisiti del presente articolo devono essere posseduti dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. laddove applicabili.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui

l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ART. 8 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

ART. 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) *iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato attestante l'attività esercitata pertinente con quella oggetto della concessione.*

Il concorrente di altro stato membro non residente in Italia presenta dichiarazione di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 8.2 REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA (NON RICHIESTI)

ART. 8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO E PROFESSIONALE

a) *Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (dal 2015 al 2025), antecedenti alla data di pubblicazione della gara, di almeno un contratto analogo a quello di affidamento eseguito anche a favore di soggetti privati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, compilando l'apposita parte del DGUE;*

Al fine del possesso del requisito è sufficiente l'esecuzione anche di un solo servizio. La comprova del requisito è fornita mediante (in alternativa) i seguenti documenti, recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato;
- contratti stipulati con privati.

L'Istituto di Istruzione Secondaria "Giovanni Falcone" di Loano si riserva di richiedere ulteriore documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato.

ART. 8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 8.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito di cui al punto 8.3, richiesto in relazione alla prestazione principale, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART 8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 8.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 9 – AVVALIMENTO

Con riferimento alla disciplina sull'avvalimento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 183, comma 9, del D.lgs 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui art. 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 oggetto di avvalimento;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale del Dlgs n. 36/2023 e dichiararli in sede di gara.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta tecnica del concorrente, il relativo contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, dovrà essere inserito nella busta telematica "offerta tecnica".

ART. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subcedere, in tutto o in parte, la Concessione senza il preventivo consenso del Concedente nei casi consentiti ex Lege, sotto pena di risoluzione della convenzione stipulata.

In materia di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 188 e 119 del d.lgs 36/2023.

Il concorrente deve indicare già in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso ricorra l'ipotesi di subappalto necessario, (o qualificante) è obbligatoria l'indicazione specifica delle parti del contratto che si intendono subappaltare, dichiarandole nella parte IV - sezione C, del DGUE. La mancata indicazione delle parti del contratto eseguite attraverso il subappalto necessario o qualificante non è sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex articolo 101 del Dlgs 36/2023 e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura per incompletezza dell'offerta, che non specificherebbe in quale modo verrebbe eseguita la parte del contratto per la quale l'azienda offerente è carente dei requisiti.

Qualora il subappalto riguardi l'esecuzione di lavori, l'affidatario del subappalto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

N.B. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta specificatamente i lavori o le parti di opere, relative percentuali, che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato. La categoria prevalente è subappaltabile per una quota massima pari al 99,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate sono subappaltabili per intero ad Operatore Economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Operatore Economico concorrente che esegue in proprio le lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'Operatore Economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad Operatore Economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare all'Istituto di Istruzione Secondaria "Giovanni Falcone di Loano, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto che, ai sensi dell'art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) firmata digitalmente;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre ove non richiesta espressamente in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
- per l'istituto del soccorso istruttorio si rinvia all'art. 18 del presente disciplinare.

ART. 12 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è da considerarsi obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

Per l'effettuazione del sopralluogo occorre inviare una richiesta utilizzando esclusivamente la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL indicando:

- nominativo del concorrente

- recapito telefonico al quale essere contattati per fissare l'appuntamento con il referente designato dall'Istituto di istruzione secondaria superiore Giovanni Falcone di Loano

· qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere formulata tramite la piattaforma "SINTEL" **entro il 20 maggio 2026**

Viene rilasciata dall'Istituto Scolastico l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere prodotta nella documentazione di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il referente dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Giovanni Falcone" di Loano incaricato a far effettuare i sopralluoghi è il **Direttore S.G.A., Dottor Valerio Coscia** il quale potrà essere contattato alla seguente mail:

-dsga@isfalcone.edu.it

Al termine del sopralluogo, verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita nella busta amministrativa per la partecipazione alla gara.

ART. 13 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi di gara" e allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla presente procedura non è prevista la prestazione di una garanzia provvisoria

ART. 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 30 maggio 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

• **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

• La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

ART. 15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espdc-dgue/#!/start> .

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

- (2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, **allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:**

- ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avalimento;
- ve ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
- ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
- eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;

- (3) **Attestazione di avvenuto sopralluogo;**

- (4) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (5) *(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (6) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo (€ 165,00);
- (7) **(Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019.** Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- (8) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.
- (9) **(Eventuale) Documentazione in caso di avvalimento.** L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'All. A.2 – A.2.1. e dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
- 1.1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 - 1.2) la dichiarazione di avvalimento;
 - 1.3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.
- (10) **Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara;**
- (11) **(Eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati:**

<p>Come regola generale si precisa, altresì, che, qualora l'Operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato al Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel".</p>

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

4. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

CASSETTO AMMINISTRATIVO

Documentazione obbligatoria
1) DGUE
2) Istanza di partecipazione
3) Allegati all'istanza di partecipazione (es: visura camerale, contratti e certificazione haccp a dimostrazione

di requisiti speciali, procura se l'istanza di partecipazione è presentata tramite procuratore generale o speciale ecc..)
4) attestazione di sopralluogo
5) Dichiarazione titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi
6) Ricevuta pagamento contributo ANAC
7) Dichiarazione di accettazione integrale dell'intera documentazione di gara
Documentazione eventuale
1) <u>(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)</u> Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006
2) Dichiarazioni da rendere a cura degli <u>operatori economici ammessi al concordato preventivo</u> con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo n. 14/2019
3) (Eventuale) Modello A) e Documentazione in caso di avvalimento
4) (Eventuale) Modello B) e Documentazione ulteriore per i soggetti associati
5) Altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara

Offerta tecnica – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi come di seguito indicato.

L'offerta tecnica si compone, a pena di esclusione, dei seguenti documenti:

1) ***una relazione tecnica organizzativa composta max da 15 fogli (30 facciate A4, carattere corpo testo 10) suddivisa e sviluppata nei seguenti ambiti valutativi e/o paragrafi come meglio descritti al punto 17.1:***

- Eventuali maggiori/ulteriori interventi strutturali funzionali al servizio e alle esigenze degli utenti rispetto agli interventi esposti nel progetto approvato;
- Qualità del servizio di ristoro e bar;
- Organizzazione e gestione del personale in servizio;
- Layout complessivo del progetto,
- Progetto di Sanificazione;
- Proposte migliorative.

Per quanto sopra la relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri tutti i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

Pena l'esclusione, la relazione tecnica non dovrà indicare o comunque anticipare elementi economici relativi all'offerta economica.

Si specifica che è consentito al concorrente, alternativamente:

A) presentare la relazione di cui sopra suddivisa per i criteri e sub-criteri della tabella di cui al successivo punto 17.1, allegando pertanto su Sintel un documento specifico per ciascuno spazio predisposto in piattaforma;

B) presentare la relazione di cui sopra complessivamente redatta, ossia che riporti in un documento unico tutti i criteri e sub-criteri tecnici (purché gli stessi siano suddivisi in maniera chiara e inequivocabile nel medesimo ordine sequenziale della tabella di cui al successivo punto 17.1), allegando pertanto più volte su Sintel il medesimo documento complessivo in ciascuno spazio predisposto per i singoli criteri e sub-criteri;

In ogni caso, ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

La relazione potrà essere corredata da Allegati che non verranno computati nel numero di pagine indicate.

Nel caso il numero di pagine sia superiore a quanto indicato sarà discrezionalità della commissione di gara non considerare le ulteriori pagine nella valutazione dell'offerta.

L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.

2) bozza di convenzione contenente le proposte migliorativa rispetto alla Proposta a base di gara;
3) (eventuale) **dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza** nella quale devono essere indicati puntualmente la motivazione e la comprova della presenza di segreti tecnici e commerciali nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata dei punti (frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc) della documentazione tecnica di eventuali altri atti, costituenti segreti tecnico o commerciali.

- comprova dei segreti tecnici e commerciali mediante indicazione dell'eventuale titolo della tutela del segreto stesso (es: indicazione di diritto d'autore, o altri diritto di proprietà intellettuale, ecc)

4) (eventuale) **copia dell'offerta tecnica debitamente oscurata nelle sole parti che costituiscono specifico segreto tecnico-commerciale.**

Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante.

N.B. Gli operatori sono pregati di comprimere i file relativi all'offerta tecnica quanto più possibile, se necessario, onde riuscire ad usufruire dello spazio a disposizione sulla piattaforma di e-procurement, unico strumento informatico atto a garantire la segretezza e l'intangibilità delle offerte fino al momento dell'apertura di ogni singola busta telematica. Qualora lo spazio messo a disposizione dal sistema non dovesse essere sufficiente, l'operatore economico è tenuto a segnalarlo prontamente alla SUA.SV tramite la funzione "Comunicazioni" al fine di predisporre, per il tramite dell'assistenza tecnica della piattaforma di e-procurement Sintel, l'ampliamento dello spazio a disposizione per l'upload della documentazione (sino ad un massimo di 200 Megabyte) che avverrà autorizzata esclusivamente per specifiche giornate, fasce orarie e con riferimento a specifiche buste.

Dell'eventuale ampliamento ne verrà dato conto mediante avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora previsti per il caricamento.

CASSETTO OFFERTA TECNICA

Documentazione obbligatoria

- 1) Relazione tecnica e allegati
- 2) Bozza di convenzione
- 3) Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica
- 4) Copia della documentazione tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali

Documentazione eventuale

Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento premiale)

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo "1" (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello- Offerta economica, allegato alla documentazione di gara.

1) **L'operatore dovrà infatti compilare, per la formulazione della propria offerta economica il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara,**

denominato Modello D (“Offerta economica”). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica indicando a pena di esclusione i seguenti elementi:

- a) l'importo offerto quale canone annuale di concessione**, espresso in Euro al netto di IVA; il concorrente non può offrire, pena l'esclusione, un importo annuale inferiore a quello minimo indicato nel Capitolato e posto a base di gara (Euro 12.000,00 + IVA);
- b) ribasso unico** globale e incondizionato offerto sul listino posto a base di gara (allegato al presente Disciplinare **espresso in percentuale** con un massimo di 2 cifre decimali; il ribasso offerto si intende applicato sui tutti i prezzi elencati nel listino posto a base di gara; il concorrente non può presentare, pena l'esclusione, offerte al rialzo sul suddetto listino.

Verranno presi in considerazione ribassi fino a n. 2 cifre decimali;

- c) costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e la stima dei costi della manodopera.** Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

In caso di discordanza fra l'offerta in cifre ed in lettere verrà considerato valido il prezzo più favorevole all'Amministrazione appaltante.

Unitamente all'offerta economica devono essere inseriti nelle buste appositamente create nei campi economici, considerati come facenti parte dell'offerta, i seguenti documenti:

2) Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939, che, tenga conto anche delle migliorie tecniche proposte in sede di gara. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto sulla base delle seguenti linee guida:

- a) Gli investimenti dovranno essere accuratamente dettagliati nel piano di ammortamento degli investimenti riportando indicazione delle relative tempistiche. L'ammortamento degli investimenti dovrà essere effettuato secondo il criterio finanziario;
- b) Dovranno essere sufficientemente dettagliate le voci dei ricavi e dei costi;
- c) Deve essere specificata la composizione delle fonti di finanziamento, con distinzione tra fonti di debito e di equity;
- d) Deve essere indicato il costo del capitale di debito (K_d) e quello di equity (K_e , stimando gli opportuni dati di input), e il relativo costo medio del capitale (WACC);
- e) Le imposte devono essere calcolate sulla base delle norme vigenti al momento della redazione del PEF;
- f) Il calcolo dei flussi deve prevedere sia i flussi di cassa del progetto (FCFO – Free Cash Flow from Operations) sia i flussi di cassa dell'azionista (FCFE – Free Cash Flow to Equity);
- g) Gli indicatori sintetici VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di Rendimento) devono essere calcolati rispettivamente sia su FCFO che su FCFE, utilizzando l'appropriato tasso di attualizzazione;
- h) Deve essere dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, inteso come:
VAN di progetto e di azionista $\cong 0$; TIR di progetto \cong WACC; TIR di azionista $\cong K_e$.

3) Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio, della gestione e dei requisiti dell'operatore economico;

4) (eventuale) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 6 inserisce **la dichiarazione di equivalenze** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del

proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. La dichiarazione di equivalenza delle tutele viene effettuata solo prima dell'affidamento/aggiudicazione.

Pertanto, la mancata allegazione di tale dichiarazione nell'offerta tecnica non può costituire causa di esclusione.

la sua richiesta in questa sede si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione;

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate.

L'offerente è vincolato alla propria offerta sino al termine di 180 gg dalla presentazione della stessa.

CASSETTO OFFERTA ECONOMICA

Documentazione obbligatoria

- 1) Modello D come predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara.
- 2) Piano Economico Finanziario Asseverato
- 3) Relazione di specificazione delle caratteristiche del servizio, della gestione e dei requisiti dell'operatore economico
- 4) Matrice dei rischi

Documentazione eventuale

- 3) Dichiarazione di equivalenza CCNL

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il "documento d'offerta" scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente **(o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa)**.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta altresì che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica A) canone di remunerazione	20
Offerta economica A) sconto sul listino prezzi	10
TOTALE	100

ART. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto allegato al presente Bando di Gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente Bando di Gara

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica:

Lettera	Criteri di valutazione	Tipologia Punt	Punti
A	Eventuali maggiori interventi strutturali.		10
	Il concorrente può indicare eventuali ulteriori interventi strutturali funzionali al servizio e alle esigenze degli utenti rispetto agli interventi esposti nel progetto approvato	D	
B	Qualità del servizio di ristoro e bar		20
B.1	Organizzazione del punto bar e caffetteria (piano di organizzazione del personale, relativa pianta organica con indicazione di ruoli e categorie, calendario lavorativo e piano delle turnazioni, nel rispetto degli orari indicati nella proposta del promotore, descrizione della modalità di erogazione del Servizio dal punto di vista qualitativo e funzionale, ecc.	D	5
B.2	Catalogo aggiuntivo bar: proposta merceologica di prodotti biologici, prodotti gluten free o prodotti per vegani/vegetariani aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dal Capitolato Tecnico Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti aggiuntivi offerti. Il numero massimo di prodotti aggiuntivi valutabili sarà pari a 20	Q	5
B.3	Prodotti biologici da filiera corta Il punteggio verrà attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività, con riferimento ai criteri (quantità, specifiche e verifiche) indicati nei CAM vigente	Q	5
B.4	Dieta mediterranea il punteggio verrà attribuito alla miglior offerta di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”	D	5

Lettera	Criteri di valutazione	Tipologia Punti	Punti
	consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegri, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt. Con una limitazione del consumo di carni rosse e zuccheri semplici		
C	Organizzazione e gestione del personale in servizio		10
	<p>- modalità organizzative per la turnazione volte a garantire la continuità e l'efficienza del servizio.</p> <p>-Descrizione della modalità di gestione delle assenze ed in caso di sciopero; dettaglio dell'organizzazione prevista per le sostituzioni per ferie, malattie e altre assenze improvvise, sciopero, metodo di rotazione e sostituzione del personale.</p>	D	
D	Layout complessivo del progetto		10
	<p>Descrizione del layout complessivo del progetto ossia organizzazione degli spazi, posti a sedere, punti di appoggio.</p> <p>E' valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione e nei relativi allegati, Il Progetto di allestimento del Bar/Caffetteria, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -funzionalità globale dell'allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione dei locali e degli spazi esterni concessi; -confort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti; -caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli eventuali rifacimenti e/o rivestimenti di pareti, controsoffitti e pavimenti; -dettaglio descrittivo dei criteri e delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in applicazione delle norme di sicurezza, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione e di condizionamento; - caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento dei locali; - caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità delle attrezzature proposte per 	D	

Lettera	Criteri di valutazione	Tipologia Punti	Punti
	<p>l'arredo degli spazi esterni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine e attrezzature proposte per le attività del Bar/Caffetteria; -conformità all'identità visiva delineata per le strutture dell'Amministrazione nelle scelte inerenti i colori; - cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di esecuzione dei lavori e realizzazione dell'allestimento; - soluzioni e accorgimenti tecnici da attuare nel corso dei lavori di allestimento per la minimizzazione delle interferenze con le attività istituzionali dell'Amministrazione 		
E	Progetto di Sanificazione		10
	<p>Descrizione di un piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla relativa periodicità.</p> <p>Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità operative per pulizia sanificazione e disinfezione delle superfici dei locali degli accessori degli arredi e delle attrezzature -Piano dettagliato sui tempi di pulizia, disinfezione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione periodica delle superfici, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; - Dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico sanitarie e l'applicazione del manuale HACCP. 	D	
F	Proposte migliorative		10
	<p>Sono valutate discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione e nei relativi allegati, le proposte per il miglioramento del servizio a beneficio degli utenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forme di abbonamento a costi ridotti per consumazioni ripetute, da fruire in determinati archi temporali; - ogni altra forma di agevolazione proposta a beneficio degli utenti; 	D	

Lettera	Criteri di valutazione	Tipologia Punti	Punti
	- ogni altro accorgimento migliorativo proposto a vantaggio di qualità, efficienza e celerità del servizio.		

ART. 17.1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

Il punteggio relativo ai descritti elementi sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice.

Per ciascuno dei criteri discrezionali, cui è assegnato un punteggio identificato dalla lettera **“D”** della tabella, sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente discrezionale, pari alla media dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione con il giudizio previsto nella tabella 2

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Tabella 2

Coefficiente	Criterio motivazionale
1,00	<u>Valutazione ottimo.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,90	<u>Valutazione distinto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,80	<u>Valutazione buono.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,70	<u>Valutazione discreto.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,60	<u>Valutazione sufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,50	<u>Valutazione mediocre.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,40	<u>Valutazione insufficiente.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.

0,30	<u>Valutazione scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,20	<u>Valutazione molto scarso.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,10	<u>Valutazione completamente fuori tema.</u> Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal disciplinare di gara.
0,00	<u>Argomento non trattato.</u>

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla lettera “Q” della tabella, il relativo punteggio è attribuito mediante applicazione di una specifica formula matematica, ossia rapportando la quantità offerta dal concorrente i-esimo con la quantità della migliore offerta, moltiplicando per il punteggio previsto per lo specifico elemento.

$(N_i / N_{max}) * P_s$	N _i = Offerta dell'operatore
	N _{max} = Offerta migliore tra gli operatori in gara
	P _s = Punteggio singolo subcriterio

ART. 17.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Di seguito sono esplicitati i singoli elementi di valutazione dell'Offerta Economica, i corrispondenti sub-punteggi massimi, nonché indicazioni sulle modalità di attribuzione

Elementi di valutazione economica	Indicazioni	Punteggio max
F) Importo annuale offerto quale canone di concessione	Punteggio calcolato matematicamente, sulla base dell'importo indicato dal concorrente nell'apposito Modulo offerta economica (minimo ammesso: Euro 12.000,00 + IVA), tramite le formule indicate nel successivo paragrafo.	25
G) Ribasso unico offerto sui prezzi del listino posto a base di gara	Punteggio calcolato matematicamente, sulla base del ribasso indicato dal concorrente nell'apposito Modulo offerta economica (non ammesso rialzo), tramite le formule indicate nel successivo paragrafo.	5
Totale punteggio economico		30

Per l'elemento di valutazione economica relativo al **canone annuale di concessione** (nella precedente tabella, elemento F), il coefficiente V è determinato dalla seguente formula:

$$V = (I - I_{min}) / (I_{max} - I_{min})$$

dove:

V = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento;

I = importo offerto dal concorrente;
I_{min} = importo minimo a base di gara previsto dai documenti di gara;
I_{max} = importo massimo offerto, fra tutte le offerte valide.

Per l'elemento di valutazione economica relativo **al ribasso unico sul listino relativo ai prezzi dei prodotti posto a base di gara** (nella precedente tabella, elemento G), il coefficiente V è determinato dalla seguente formula:

$$V = R / R_{max}$$

dove:

V = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento;
R = ribasso offerto dal concorrente;
R_{max} = ribasso massimo offerto, fra tutte le offerte valide.

ART. 17.1.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio Totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = P_T + P_E$$

dove:

- a) P_T = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica
- b) P_E = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

ART. 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

ART. 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 1° giugno 2026, alle ore 09:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell'ente convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Buste tecniche

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione di gara, successivamente, in seduta pubblica provvederà a:

- dare lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle proposte tecniche;

Apertura buste economiche

Al termine della precedente fase di gara la Commissione procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed attribuire i relativi punteggi.

La Commissione di gara, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della S.A. presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio al individuare il concorrente che verrà collocato primo della graduatoria.

La data e ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite PAD

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei servizi richiesti;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro affidamento;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente della Commissione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di re indirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltreché di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

ART. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino o siano entrambi pari sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

➤ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante;

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 36/2023 il contratto viene stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3-4 del medesimo Decreto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del D.Lgs. 36/2023, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice..

ART. 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART 25 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 117 del DLgs. 36/2023 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5% del valore complessivo di quanto aggiudicato, salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

ART. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

ART. 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in

materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

ART. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "Giovanni Falcone" di Loano

Dottor Mosè Laurenzano

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona
Titolare di incarico di E.Q.

Am. Sara Caviglia

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.